

BattesimoCresima-Ufficio del Padrino-1986

L'UFFICIO DEL PADRINO

NELLA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE

L.V.D. LXXVII (1986) pp. 336-339

In questi ultimi anni si sono creati dubbi e incertezze a riguardo del Padrino nella celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Per dare unità di indirizzo alla pastorale diocesana su tale materia, è sembrato opportuno pubblicare la nota seguente. Essa ricorda in massima parte la disciplina richiesta dal Nuovo Codice di Diritto canonico, che è già in vigore. Le indicazioni più specificatamente diocesane (artt. 6 e 7) vanno osservate a partire dal prossimo 1 settembre 1986.

Bergamo, 1 giugno 1986. Mons. Romeo Todeschini

Vicario Episcopale per
l'Evangelizzazione e la
Liturgia

1. Orientamenti

A. Secondo la primitiva tradizione della Chiesa, i candidati ai sacramenti dell'iniziazione cristiana sono affiancati da un padrino, o una madrina (o da ambedue), che ha come primo compito sia di essere educatore e garante della fede del catecumeno, sia di professare, insieme con i genitori, la fede della Chiesa, fede nella quale il bambino è battezzato e confermato (cfr. Rito dell'Iniziazione Cristiana degli Adulti - abbreviato RICA -p. 20,9). La liturgia stessa prevede e valorizza in più parti dei riti sacramentali la figura del padrino.

B. Non si tratta di un compito puramente 'onorifico' o limitato al momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana, mediante l'esempio personale di una coerente vita cristiana, la preghiera, il consiglio (cfr. can. 774 § 2).

C. Oltre che in questi compiti primari, l'importanza e la serietà dell'ufficio del padrino si manifesta anche come impegno di supplenza nei casi, oggi più spesso ricorrenti, di carenza o di mancanza dei genitori nella loro missione di primi educatori nella fede dei figli. Il padrino, infatti, amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzando e del cresimando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre. Egli collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita (cfr. RICA, p. 20,8).

2 - Norme liturgico-pastorali

1. Di norma si continui in Diocesi la prassi di affiancare al battezzando e al cresimando un padrino (cfr. Canonici 872 e 892).

2. Il padre e la madre del battezzando e del cresimando non possono fungere da padrino per i propri figli (cfr. Can. 874, § 5).

3. Nel sacramento della Confermazione i genitori stessi possono presentare il proprio figlio al ministro e accompagnarlo nella celebrazione del sacramento (cfr. Rito della Confermazione, n. 5).

Ciò non significa che essi sostituiscano il padrino, che, se possibile, deve essere presente al rito, ma che lo possono affiancare per esprimere, anche nel rito sacramentale, la loro primaria responsabilità nella iniziazione cristiana dei figli (cfr. Notitiae, 21, febbraio 1984, p. 86).

4. Sarà compito dei parroci, dei sacerdoti e dei catechisti spiegare ai fedeli, soprattutto ai genitori, il significato della figura e dell'impegno del padrino, aiutandoli a superare una concezione puramente umana, per cui il padrino è scelto a motivo dei vincoli di parentela o amicizia, senza badare affatto alla coerenza di vita cristiana e alla capacità di testimoniare la fede¹.

5. Il pastore d'anime deve rendersi conto se il padrino scelto abbia i requisiti necessari per adempiere i compiti che gli sono propri².

Tali requisiti sono elencati nel Can. 874 (cfr. anche Rito del battesimo dei bambini, 10).

6. Si farà tutto il possibile affinché coloro che sono scelti all'incarico di padrino abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, con il responsabile della preparazione.

In tale incontro si ricorderanno i doveri che il padrino assume accettando il suo compito, si descriverà lo svolgimento e il significato del rito sacramentale e si prenderanno gli opportuni accordi per la celebrazione.

7. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo e la confermazione deve annotare nel libro dei battezzati e nel libro dei cresimati, oltre i nomi di quanti hanno ricevuto il sacramento e dei genitori, anche i nomi dei padrini³.

Appendice

Per comodità dei sacerdoti si richiamano i Canoni del Codice di Diritto Canonico riguardanti i padrini.

È pure opportuno che i pastori d'anime tengano presenti le introduzioni ai libri liturgici dell'iniziazione cristiana:

- Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti;
- Rito del Battesimo dei bambini;
- Rito della Confermazione.

'Can. 774 - § 2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione coloro che ne fanno le veci e i padrini'.

Per il battesimo:

'Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti'.

'Can. 874 - § 1 - Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzato o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito ad alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2 - Non sia ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo'.

Per la confermazione:

'Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento'.

'Can. 893 - § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo'.

1 Tenuto conto che i catechisti hanno un ruolo importante nella formazione dei cresimandi e che, per il loro specifico impegno, dovrebbero essere in grado di adempiere efficacemente all'Ufficio di padrino, una parrocchia o un intero vicariato locale possono stabilire che gli stessi catechisti dei cresimandi assumano l'ufficio di padrino per i loro alunni, sia da soli, sia affiancando il padrino scelto dai genitori.

2 Non possono pertanto essere ammessi come padrini coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari, come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile. Lo stesso vale per chi abbia abbandonato completamente la pratica religiosa o apostatato dalla fede (ad es. Testimoni di Geova).

3 Si ricordi che la Conferenza Episcopale Italiana, in applicazione delle norme del nuovo Codice di Diritto canonico, ha disposto che tra i libri parrocchiali ci sia anche il registro delle cresime.